

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);

Visto l'articolo 10, comma 1, della legge regionale 6/2008 che istituisce il "Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura dei rischi" per le seguenti finalità:

- a) prevenzione e indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, ai veicoli e altri danni arrecati dalla fauna selvatica alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, non altrimenti indennizzabili o risarcibili, nella misura massima dell'80 per cento del danno stimato o accertato;
- b) indennizzo dei danni, non altrimenti risarcibili, arrecati all'agricoltura dall'esercizio dell'attività venatoria;
- c) concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli di cui all'articolo 10 della legge regionale 29/1993, e successive modifiche;
- d) finanziamento di attività di gestione faunistico-ambientale delle Riserve di caccia e iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle Riserve di caccia intese a favorire l'insediamento, la salvaguardia e l'incremento della fauna selvatica.

Visto l'articolo 10, comma 2, della legge regionale 6/2008 ai sensi del quale le disponibilità del Fondo sono ripartite nel seguente modo:

- a) il 60 per cento alle Province, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, dell'articolo 10, lettere a), b) e c);
- b) il 40 per cento all'Associazione di cui all'articolo 19, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera d), destinando almeno il 50 per cento della disponibilità alle attività di gestione faunistico-ambientale.

Visto altresì l'articolo 39, comma 1, lettera a), che prevede l'individuazione con regolamento dei criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle Riserve di caccia e le tipologie di spese ammissibili;

Visto l'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6/2008 ai sensi del quale, sino al riconoscimento dell'Associazione di cui all'articolo 19, le funzioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge regionale 6/2008 sono svolte dalle Province;

Visto il Programma operativo di gestione 2008 e, in particolare, la variazione n. 3 approvata con deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2008, n. 1425, che, con riferimento ai capitoli 4258 e 4248 di cui all'allegato sub 8, autorizza, con decorrenza dall'anno 2008, la spesa per lo svolgimento da parte delle Province delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c) e d), e ciò ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettere a) e b) e dell'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6/2008;

Considerato che, per l'esercizio delle suddette funzioni, le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d), devono essere integralmente ripartite tra le Province;

Visto l'articolo 34, comma 2, lettera b) della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), ai sensi del quale il Consiglio delle autonomie locali esprime, tra l'altro, il parere sulle proposte di provvedimenti della Giunta regionale riguardanti le competenze, i trasferimenti finanziari e gli assetti ordinamentali e funzionali degli enti locali;

Visto l'articolo 36, comma 5 della legge regionale 1/2006 ai sensi del quale in caso di urgenza, su richiesta motivata della Giunta regionale, il termine previsto per la formulazione del parere da parte del Consiglio delle autonomie locali è ridotto a dieci giorni e il parere può essere espresso anche dall'Ufficio di presidenza del medesimo Consiglio;

Considerato che le risorse di cui al presente regolamento debbono essere impegnate e contestualmente liquidate alle Province entro il corrente esercizio finanziario e che, per tale ragione, è necessario procedere all'acquisizione del parere in via d'urgenza del Consiglio delle autonomie locali;

Visto lo schema di regolamento predisposto in esecuzione dell'articolo 39, comma 1, lettera a) della l.r. 6/2008, dalla Direzione Centrale risorse agricole, naturali e forestali, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, e ritenuto di approvarlo in via preliminare ai fini dell'acquisizione del parere in via d'urgenza dell'Ufficio di presidenza del Consiglio delle autonomie locali;

Richiamato il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. È approvato in via preliminare il testo del Regolamento recante criteri per la concessione da parte delle Province, in via transitoria, dei contributi alle associazioni delle Riserve di caccia in attuazione dell'articolo 10, comma 2, lettera b) della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, ai fini dell'acquisizione, in via d'urgenza, del parere dell'Ufficio di presidenza del Consiglio delle Autonomie locali previsto dall'articolo 34, comma 2, lettera b) della legge regionale 1/2006.

2. È disposta la trasmissione del testo del regolamento di cui al punto 1 al Consiglio delle Autonomie per l'acquisizione del parere in via d'urgenza.

Regolamento recante criteri per la concessione da parte delle Province, in via transitoria, dei contributi alle associazioni delle Riserve di caccia in attuazione dell'articolo 10, comma 2, lettera b) della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

TITOLO I – Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Ripartizione tra le attività finanziabili

Art. 3 – Beneficiari

TITOLO II – Attività di gestione faunistico-ambientale delle Riserve di caccia

Art. 4 – Tipologia di attività finanziabili

Art. 5 - Modalità di erogazione degli incentivi

TITOLO III - Miglioramenti ambientali a fini faunistici

Art. 6 – Azioni ed ambiti territoriali

Art. 7 - Conversione dei seminativi a prati e prati-pascolo e loro mantenimento

Art. 8 – Ripristino e conservazione di zone umide

Art. 9 – Destinazione delle superfici agricole a colture a perdere

Art. 10 – Imboschimenti di superfici a seminativo e loro mantenimento

Art. 11 – Modalità di presentazione delle domande di contributo

Art. 12 – Istruttoria e concessione dei contributi

Art. 13 – Divieto di cumulo

TITOLO IV – Norme finali

Art. 14 – Rinvio

Art. 15 – Entrata in vigore

TITOLO I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle associazioni delle Riserve di caccia in attuazione degli articoli 10, comma 2, lettera b) e dell'articolo 39, comma 1, lettera a) della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).
2. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi, in via transitoria, dalle Province ai sensi dell'articolo 40, comma 13 della legge regionale 6/2008.

Art. 2 – Ripartizione tra le attività finanziabili

1. I contributi di cui al presente regolamento sono finanziati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b) della legge regionale 6/2008 con il 40 per cento della disponibilità del Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura dei rischi istituito ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge regionale 6/2008.
2. Le risorse disponibili sono destinate nella misura minima del 50 per cento al finanziamento delle attività di gestione faunistico-ambientale delle associazioni delle Riserve di caccia e, nella percentuale residua, al finanziamento delle iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle medesime Riserve di caccia intese a favorire l'insediamento, la salvaguardia e l'incremento della fauna selvatica.

Art. 3 – Beneficiari

1. I beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento sono le associazioni delle Riserve di caccia di cui all'articolo 14 della legge regionale 6/2008, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 7 della medesima legge.

TITOLO II – Attività di gestione faunistico-ambientale delle Riserve di caccia

Art. 4 – Tipologia di attività finanziabili

1. I contributi per le attività relative alla gestione faunistico-ambientale sono erogati dalle Province alle associazioni delle Riserve di caccia per le attività svolte nel corso di una annata venatoria.
2. Sono comprese tra le attività finanziabili tutte quelle svolte in adempimento di obblighi di natura pubblicistica e quelle mirate alla prevenzione e al contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle coltivazioni e alle attività antropiche.

Art. 5 - Modalità di erogazione degli incentivi

1. Le associazioni delle Riserve di caccia presentano, entro il 30 aprile di ogni anno, domanda di contributo alla struttura competente in materia faunistico-venatoria della Provincia secondo il modello di cui all'allegato 4, corredata dal preventivo di spesa relativa all'esecuzione delle azioni finanziabili.
2. La misura del contributo concedibile non può superare il 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

TITOLO III - Miglioramenti ambientali a fini faunistici

Art. 6 – Azioni ed ambiti territoriali

1. I contributi per il miglioramento ambientale sono concessi per finanziare azioni finalizzate a migliorare la disponibilità alimentare, incrementare le aree di rifugio e di protezione, nonché i siti di riproduzione, sosta e svernamento della fauna di maggior interesse. Le azioni finanziabili riguardano:
 - a) la conversione dei seminativi a prati e prati-pascolo e il loro mantenimento;
 - b) il ripristino e la conservazione di zone umide;
 - c) la destinazione delle superfici agricole a colture a perdere;
 - d) l'imboschimento di superfici a seminativo e il loro mantenimento.
2. Nei biotopi, istituiti ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), le azioni possono essere attuate, qualora non contrastanti con le norme di tutela, previo parere obbligatorio della struttura regionale competente in materia di tutela ambienti naturali e fauna.
3. Nei parchi comunali ed intercomunali, istituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 42/1996, le azioni possono essere attuate qualora non contrastanti con le norme di attuazione e di gestione dei parchi stessi.
4. Le azioni previste al comma 1 sono segnalate con apposita tabella indicante che l'intervento è eseguito ai sensi della legge regionale 6/2008.

Art. 7 - Conversione dei seminativi a prati e prati-pascolo e loro mantenimento

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), la conversione dei seminativi a colture foraggere permanenti è effettuata utilizzando un miscuglio di specie a foglia larga, appartenenti prevalentemente alla famiglia delle leguminose, nonché di graminacee. Le essenze erbacee impiegate per l'impianto dei prati e per le eventuali trasemine sul cotico esistente sono indicate nell'allegato 1.
2. Le operazioni per la cura dei prati e prati-pascolo, ancorché convertiti, comportano congiuntamente:
 - a) l'esecuzione di uno o più sfalci, in epoche appropriate ed in rapporto alle condizioni climatiche, da effettuare dopo il 30 giugno, esclusivamente nelle ore diurne;
 - b) il divieto dell'impiego di presidi fitosanitari, di prodotti diserbanti nonché di concimi chimici;
 - c) il mantenimento degli alberi, delle siepi e delle piccole aree cespugliate.
3. Il contributo annuo per unità di superficie agricola, concedibile alle associazioni delle Riserve di caccia, è concedibile:
 - a) fino a un massimo di 420 euro ad ettaro per la conversione dei seminativi a prato erogabili per un periodo massimo di tre anni dalla conversione;
 - b) fino a un massimo di 360 euro ad ettaro per la cura dei prati o prati-pascolo aventi già tale destinazione che, a causa dell'orografia o dell'acclività dei luoghi, deve essere effettuata manualmente;

c) fino a un massimo di 260 euro ad ettaro per la cura dei prati o prati-pascolo, aventi già tale destinazione, compiuta con mezzi meccanici.

Art. 8 – Ripristino e conservazione di zone umide

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), sono zone umide le superfici occupate da bacini naturali o semi-naturali di acqua stagnante o salmastra o da sorgenti naturali di acque freatiche o artesiane, inclusa una fascia perimetrale inerbita con eventuale presenza di alberi o arbusti.
2. Le operazioni di ripristino e conservazione delle zone umide comportano congiuntamente:
 - a) il mantenimento di un adeguato livello d'acqua durante l'anno su tutta o almeno tre quarti della superficie considerata, calcolata al momento di massima disponibilità di acqua;
 - b) la manutenzione e la pulizia dei canali di afflusso e di deflusso;
 - c) la ripulitura degli specchi lacustri dalla vegetazione arborea e arbustiva;
 - d) l'esecuzione, su almeno il 50 per cento delle aree poco profonde, del taglio stagionale dei canneti, scirpeti o cariceti dopo il 30 giugno con asporto del materiale vegetale;
 - e) l'esecuzione, dopo il 30 giugno ed esclusivamente nelle ore diurne, di uno o più sfalci della superficie inerbita;
 - f) il divieto dell'impiego di presidi fitosanitari, di prodotti diserbanti nonché di concimi chimici.
3. Il contributo annuo per unità di superficie agricola, concedibile alle associazioni delle Riserve di caccia è concedibile fino a un massimo di 260 euro ad ettaro.

Art. 9 – Destinazione delle superfici agricole a colture a perdere

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), le coltivazioni a perdere per fini alimentari, di rifugio e di nidificazione della fauna selvatica sono effettuate esclusivamente sui terreni già a seminativo impiegando almeno due essenze delle specie elencate nell'allegato 2.
2. Le operazioni agronomiche per la conduzione delle colture a perdere comportano congiuntamente:
 - a) la semina, in fasce larghe al massimo 15 metri, di almeno due colture a scelta tra quelle comprese nell'allegato 3 entro il 31 maggio per le colture a semina primaverile o entro il 31 ottobre per le colture a semina autunnale;
 - b) il divieto dell'impiego di presidi fitosanitari, di prodotti diserbanti nonché di concimi chimici.
 - c) il mantenimento della coltura in campo fino al 31 marzo dell'anno successivo alla sua maturazione;
 - d) il mantenimento di una copertura vegetale, ancorché con la realizzazione di colture intercalari, in modo continuato durante tutto il periodo dell'anno;
 - e) l'utilizzo degli eventuali recuperi di prodotto in siti di foraggiamento dislocati nell'ambito del territorio della Riserva di caccia.

3. Il contributo annuo per unità di superficie agricola, concedibile alle associazioni delle Riserve di caccia è concedibile fino a un massimo di 620 euro ad ettaro.

Art. 10 – Imboschimenti di superfici a seminativo e loro mantenimento

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), l'imboschimento delle superfici a seminativo è effettuato utilizzando essenze arboree appartenenti alla flora autoctona o storicamente presente nelle aree interessate, comprese nell'elenco di cui all'allegato 3 e può consistere nella creazione di un insieme di formazioni vegetali d'alto fusto come di siepi alberate o di siepi cespugliate.
2. Le superfici oggetto di imboschimento, siano esse contigue o non contigue con altre superfici imboschite, devono riguardare una estensione non inferiore a 1.000 mq. ed avere una larghezza media superiore ai 2,5 metri.
3. Le operazioni per la cura delle superfici convertite comportano per i primi cinque anni dall'impianto:
 - a) il divieto dell'impiego di presidi fitosanitari, di prodotti diserbanti nonché di concimi chimici;
 - b) il controllo dello sviluppo delle essenze arbustive;
 - c) la ripulitura della vegetazione erbacea spontanea;
 - d) la raccolta e il conferimento in discarica di sventuali rifiuti.
4. Il contributo annuo per unità di superficie agricola, concedibile alle associazioni delle Riserve di caccia, è così fissato:
 - a) per il primo anno, l'80 per cento delle spese documentate effettivamente sostenute per l'impianto, fino a un massimo di 3.000 euro ad ettaro;
 - b) per il secondo e terzo anno: fino a un massimo di 420 euro ad ettaro;
 - c) per gli anni successivi: fino a un massimo di 200 euro ad ettaro.
5. La presente azione non si applica alle colture legnose specializzate.

Art. 11 – Modalità di presentazione delle domande di contributo

1. Le domande di contributo, redatte in conformità alla vigente normativa in materia di bollo, sono presentate secondo il modello di cui all'allegato 5, entro il 30 aprile di ogni anno, alla struttura competente in materia faunistica e venatoria della Provincia.
2. Per ottenere le agevolazioni previste per le azioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 la domanda di contributo è corredata dalla seguente documentazione:
 - a) corografia con ubicazione delle particelle;
 - b) fotocopia dell'estratto di mappa;
 - c) fotocopia dell'atto che autorizza l'effettuazione del miglioramento ambientale
 - d) preventivo di spesa.
3. Per ottenere le agevolazioni previste per le azioni di cui all'articolo 10 la domanda di contributo è corredata della seguente documentazione:
 - a) programma di miglioramento ambientale a fini faunistici;
 - b) corografia con ubicazione delle particelle;
 - c) certificato catastale e dell'estratto di mappa;

- d) assenso, per un periodo almeno trentennale, del proprietario concedente in affitto, comodato o uso alla realizzazione dell'intervento oggetto di conversione;
 - e) copia dell'atto autorizzativo relativo all'effettuazione del miglioramento ambientale;
 - f) preventivo di spesa o computo metrico estimativo dei lavori preventivati per la realizzazione dell'intervento.
4. Ai fini dell'erogazione del contributo per le azioni di cui all'articolo 10 entro sei mesi dal decreto di concessione emanato dalla struttura competente in materia faunistica e venatoria della Provincia, il beneficiario presenta a quest'ultima copia della documentazione della spesa sostenuta per la realizzazione dell'impianto.

Art. 12 – Istruttoria, concessione ed erogazione dei contributi

1. La struttura competente in materia faunistica e venatoria della Provincia istruisce le domande utilmente presentate e concede i contributi previsti secondo l'ordine cronologico di presentazione.
2. In caso di disponibilità finanziarie insufficienti, i contributi relativi alle domande accolte con riserva di fondi sono concessi nell'anno successivo con priorità sulle nuove domande presentate.

Art. 13 – Divieto di cumulo

1. I contributi concessi ai sensi del presente titolo non sono cumulabili con altri incentivi pubblici.

TITOLO IV – Norme finali

Art. 14 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. Il rinvio a leggi regionali operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 15 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato 1 - Essenze da utilizzare per l'impianto dei prati
(riferito all'articolo 7)

BROMO
FESTUCA ARUNDINACEA
FESTUCA OVINA
FESTUCA PRATENSE
FESTUCA ROSSA
FLEOLO
GINESTRINO
LOGLIO ITALICO
LOGLIO PERENNE
MEDICHE
POA
TRIFOGLIO LADINO
TRIFOGLIO PRATENSE
VECCIA

Allegato 2 - Essenze da utilizzare nelle colture a perdere
(riferito all'articolo 9)

AVENA
CAVOLO DA FORAGGIO
COLZA INVERNALE
ERBA MAZZOLINA
ERBA MEDICA
FAVINO
FRUMENTO
FACELIA
GRANO SARACENO
GRANOTURCO CINQUANTINO
MIGLIO
PANICO
PISELLO DA FORAGGIO
SEGALE
SENAPE
SORGO DA GRANELLA
TRIFOGLIO INCARNATO
TRIFOGLIO LADINO
TRIFOGLIO VIOLETTO
VECCIA VILLOSA

Allegato 3 - Elenco delle specie arboree ed arbustive

(Riferito all'articolo 10)

Essenze arboree

ACERO
BAGOLARO
CARPINO BIANCO
CASTAGNO
CILIEGIO
FARNIA
FRASSINO
GELSO
MELO SELVATICO
NOCE
OLMO
ONTANO
PERO SELVATICO
PINO SILVESTRE
PIOPPO BIANCO
SALICE
SORBO

Essenze arbustive

CORNILOLO
LIGUSTRO
MIRABOLANO
NOCCIOLO
OLIVELLO SPINOSO
PRUGNOLO
SAMBUCO
SANGUINELLO

Allegato 4 – modello di domanda di contributo per le attività di gestione faunistico-ambientale
(Riferito all'articolo 5)

Alla Amministrazione Provinciale di _____

OGGETTO : Legge regionale 6.03.2008, n. 6, articolo 10, comma 2, lettera b).
Richiesta di contributo per attività di gestione faunistico-ambientale delle Riserve di caccia

DENOMINAZIONE

Associazione Riserva di caccia di

_____ codice fiscale /partita I.V.A. _____,

LEGALE RAPPRESENTANTE

(cognome) _____, (nome)

_____,'

nato a _____, il

_____,'

residente in comune di _____, fraz./località

_____,'

C.A.P. _____, Via/Piazza _____,

n. _____,

codice fiscale _____capito telefonico

Il sottoscritto

_____,'

in qualità di legale rappresentante della

CHIEDE

la concessione del contributo di euro

quale finanziamento delle attività relative alla gestione faunistico-ambientale compiuta dall'associazione "Riserva di caccia di

_____ " nel corso dell'annata venatoria

_____/_____.

Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art.76, D.P.R. 28.12.2000, n. 445).

SI IMPEGNA

a rispettare le prescrizioni del Regolamento di esecuzione dell'articolo 10, c. 2, lettera b) della legge in oggetto.

CHIEDE

che il pagamento venga effettuato mediante la seguente modalità di accreditamento:

conto corrente postale n. _____

_____ ,
conto corrente bancario n. _____ aperto presso l'Istituto di Credito

_____ dipendenza

_____ ;
codice ABI _____ CAB _____ IBAN

_____ ;
intestato a:

Data _____

Firma

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

_____ **PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO** _____

<p><i>1- in caso di presentazione diretta</i></p> <p>Firma apposta in presenza del dipendente addetto Modalità di identificazione: _____ _____</p> <p>Data: _____</p> <p>IL DIPENDENTE ADDETTO _____</p>	<p><i>2- in caso di invio tramite servizio postale (*)</i></p> <p>Documento di identità prodotto in copia fotostatica e inserito nel fascicolo: Tipo _____ n° _____</p> <p>Rilasciato da _____ il _____</p> <p>Data _____</p> <p>IL DIPENDENTE ADDETTO _____ (*) allegare copia fotostatica del documento di identità</p>
--	---

Allegato 5 - modello di domanda di contributo per le attività di miglioramento ambientale

(Riferito all'articolo 11)

Alla Amministrazione Provinciale di _____

OGGETTO : Legge regionale 6.03.2008, n. 6, articolo 10, comma 2, lettera b).

Richiesta di contributo per:

(*1) _____

(*1) – Indicare l'oggetto dell'intervento:

- a) - conversione dei seminativi a prati e prati-pascolo e il loro mantenimento;
- b) - ripristino e la conservazione di zone umide;
- c) - destinazione delle superfici agricole a colture a perdere
- d) - imboschimento di superfici a seminativo e il loro mantenimento

DENOMINAZIONE ENTE

Associazione Riserva di caccia di

codice fiscale /partita I.V.A. _____,

LEGALE RAPPRESENTANTE

(cognome) _____, (nome) _____,

nato a _____, il _____,

residente in comune di _____, fraz./località

_____,
C.A.P. _____, Via/Piazza _____,

n. _____,

codice fiscale _____ recapito telefonico

Il sottoscritto

in qualità di legale rappresentante della _____

CHIEDE

la concessione del contributo di euro

per l'effettuazione dell'azione dell'intervento di (*1)

_____:

– da effettuarsi sui terreni identificati nel Comune censuario di

_____,
fg. _____, particella / e _____.

Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art.76, D.P.R. 28.12.2000, n. 445).

DICHIARA

di non aver presentato né di voler presentare altre richieste di sovvenzione per l'intervento oggetto della presente richiesta ai sensi della normativa in vigore*);
 di avere la disponibilità all'utilizzo dei terreni per l'attuazione delle azioni di miglioramento ambientale a fini faunistici (*);
che i terreni sono (*) / non sono inclusi nei perimetri dei biotopi ovvero (*) dei parchi comunali o (*) parchi intercomunali istituiti ai sensi della L.R. 42/1996.
(* **barrare le caselle di interesse**)

SI IMPEGNA

a rispettare le prescrizioni del Regolamento di esecuzione dell'articolo 10, c. 2, lettera b) della legge in oggetto.

CHIEDE

che il pagamento venga effettuato mediante la seguente modalità di accreditamento:

conto corrente postale n.

_____,
conto corrente bancario n. _____ aperto presso l'Istituto di Credito

_____ dipendenza

codice ABI _____ CAB _____ IBAN

_____;

intestato a:

Data _____

Firma

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

1- in caso di presentazione diretta

Firma apposta in presenza del dipendente addetto

Modalità di identificazione: _____

Data: _____

IL DIPENDENTE ADDETTO _____

2- in caso di invio tramite servizio postale ()*

Documento di identità prodotto in copia fotostatica e inserito nel fascicolo:

Tipo _____ *n°* _____

Rilasciato da _____ *il* _____

Data _____

IL DIPENDENTE ADDETTO _____

() allegare copia fotostatica del documento di identità*